

**DOMANDA DI ISCRIZIONE AL FISDE IN QUALITÀ DI SOCIO STRAORDINARIO  
(in conseguenza di accordi sindacali – ai sensi dell’art.5.2 comma 1bis dello Statuto)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_

(indicare città, via, n. civico, CAP)

tel. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

di cui Codice IBAN \_\_\_\_\_ (27 caratteri)

già dipendente dell’azienda \_\_\_\_\_

cessato dal servizio in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ in relazione all’accordo sindacale aziendale del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ per i

dipendenti delle Aziende del Gruppo/ della Società \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

**In virtù dell’accordo su richiamato, l’iscrizione al Fondo Integrativo Sanitario per i Dipendenti del Gruppo ENEL (“FISDE”), in qualità di Socio Straordinario.**

A tal fine, il sottoscritto dichiara:

- 1) di essere a conoscenza che, per l’iscrizione al FISDE come socio straordinario, per tutto il periodo dell’accordo aziendale (dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_), non è previsto il versamento a proprio carico della quota associativa;
- 2) di conoscere lo Statuto ed i Regolamenti che disciplinano l’attività del FISDE;
- 3) di essere a conoscenza che, alla scadenza del periodo sopra indicato, per il mantenimento della qualifica di socio straordinario dovrà provvedere al rinnovo annuale dell’iscrizione, nel rispetto dei termini e delle modalità indicate in allegato e nello Statuto.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI artt.6,7,8 e 9 Regolamento UE 2016/679

Il sottoscritto presa visione dell’Informativa Generale Privacy (presente sul sito internet del FISDE) che dichiara di aver letto, esprime il proprio consenso, in maniera consapevole, affinché i propri dati personali siano oggetto di trattamento e comunicazione secondo le modalità, finalità e nei limiti di cui alla sopra richiamata informativa.

\_\_\_\_\_  
Luogo e Data

\_\_\_\_\_  
Firma

### **Lavoratori cessati dal servizio a seguito accordi sindacali aziendali (ai sensi dell'art. 5.2 comma 1bis dello Statuto)**

I lavoratori cessati dal servizio (dipendenti da aziende che hanno sottoscritto con FISDE specifiche convenzioni), se interessati a mantenere il rapporto associativo con il Fondo, debbono iscriversi in qualità di soci straordinari tempestivamente (e comunque entro i termini di decadenza previsti dallo Statuto all'art. 5.2 comma 2), utilizzando il Modulo 35-2020 scaricabile dalla sezione "modulistica" del sito Internet di FISDE [www.fisde.it](http://www.fisde.it)

Una volta effettuata l'iscrizione a FISDE in qualità di socio straordinario, al pagamento della quota associativa provvede l'azienda per tutto il periodo mancante alla maturazione dei requisiti pensionistici (dal mese successivo a quello di cessazione dal servizio al mese in cui è completata la maturazione dei requisiti pensionistici).

Alla cessazione del versamento a FISDE della quota associativa da parte della Società, qualora l'interessato già iscritto come socio straordinario intenda mantenere il rapporto associativo con il Fondo è tenuto a versare la quota associativa, nei termini di seguito indicati:

### **Cessazione della contribuzione della società nello stesso anno di cessazione del rapporto di lavoro**

I soci straordinari per i quali la cessazione del versamento a FISDE della quota associativa da parte della società abbia luogo nel corso dello stesso anno di cessazione del rapporto di lavoro, per perfezionare la prima iscrizione al FISDE in qualità di soci straordinari, debbono pagare le frazioni mensili della quota annuale non coperte dalla contribuzione aziendale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, con garanzia della continuità delle prestazioni.

Il ritardo rispetto al termine indicato comporterà il pagamento delle quote associative e/o delle frazioni di quota pregresse, maggiorate ciascuna nella misura del 100%, nonché di quella dell'anno corrente nell'importo base, con decorrenza delle prestazioni dalla data del pagamento.

La mancata regolarizzazione entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro comporta la definitiva decadenza dalla facoltà di perfezionare l'iscrizione come soci straordinari, fermi restando i rimborsi percepiti per il periodo coperto dalla contribuzione della ex società di appartenenza.

### **Cessazione della contribuzione della società in anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro**

I soci straordinari per i quali la cessazione del versamento a FISDE della quota associativa da parte della società abbia luogo nel corso di anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro debbono pagare le frazioni mensili della quota annuale di rinnovo di iscrizione non coperte dalla contribuzione aziendale entro il 30 giugno dell'anno seguente, con garanzia della continuità delle prestazioni.

Il ritardo oltre il predetto termine comporta il pagamento di tutte le quote associative e/o frazioni di quota pregresse, maggiorate ciascuna nella misura del 100% e di quella dell'anno corrente nell'importo base, con decorrenza delle prestazioni dalla data del pagamento.

Perdono definitivamente la qualifica di soci straordinari coloro che non provvedono alla regolarizzazione del rinnovo annuale dell'iscrizione entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di riferimento, fermi restando i rimborsi percepiti per il periodo coperto dalla contribuzione della ex società di appartenenza.